



# COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA"

## IL COMANDANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 324 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" e dell'art. 434 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", e loro successive modificazioni

### RENDE NOTO

che dall' **05 giugno 2023** sarà in pubblicazione, mediante deposito presso gli uffici comunali, il Decreto di proroga n. **06** datato **15 aprile 2023** inviato, in data **13 aprile 2023**, al **Comune di Castel San Pietro Terme (BO)** ai sensi della normativa vigente, corredato di elenco delle limitazioni e di mappe relative ai fogli catastali del Comune di **CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)**, **PER LA SERVITÙ MILITARE TUTELA DELLA S.R.I. "MONTE GRANDE"**, finalizzati all'individuazione catastale effettiva degli immobili soggetti a servitù ed al conseguente calcolo degli indennizzi e dei contributi come dai Fogli catastali del Comune di **CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)** n. 142 - 143 - 149 - 150.

Il Decreto, con i relativi allegati, resterà in libera visione al pubblico fino al **04 agosto 2023**.

Le limitazioni in esso stabilite diverranno esecutive decorso il novantunesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale e resteranno in vigore per un periodo di cinque anni dalla data del decreto impositivo, ovvero fino al **14 aprile 2028**.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 324 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, rende noto che, fatta salva la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della Difesa avverso il citato Decreto del Comandante Militare Esercito "Emilia Romagna", entro i termini e secondo le modalità previsti dal D.Lgs. 24 novembre 1971, n. 1199.

In attesa che le limitazioni diventino esecutive, dispone, ai sensi dell'art. 324 comma 6 del citato D.Lgs. 66/2010, la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal Decreto Impositivo.

Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni ed al reddito dei fabbricati quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito, secondo quanto stabilito dall'art. 325 del D.Lgs. n. 66/2010.

Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi, o dei terzi cui l'immobile sia eventualmente concesso in conduzione, diretta al Sindaco del Comune ove esistono i beni soggetti a vincolo.

La domanda, redatta secondo il modello in distribuzione presso gli uffici comunali, dovrà essere presentata agli uffici stessi ed avrà durata per tutto il quinquennio.

Bologna, 01 giugno 2023

IL COMANDANTE  
Col. g. (AVES) t. ISSMI Guido ORSOLINI ORSOLINI